FONDO DI SOLIDARIETÀ A FAVORE DEI SOCI

Regolamento di gestione

Art. 1

E' costituito, nell'ambito del bilancio del Gruppo "Giusto Gervasutti", un Fondo di solidarietà a favore dei soci o loro familiari in grave stato di bisogno economico.

Il fondo potrà intervenire anche a sostegno di iniziative a carattere umanitario o educativo, anche internazionali, ambientate in montagna.

Art. 2

Il Fondo è formato: dai fondi accantonati negli anni precedenti, se non erogati, dal versamento annuale di quote da parte di ogni socio nonché da una somma prelevata dal bilancio del Gruppo.

Le quote a carico dei soci sono fissate dall'Assemblea ordinaria dei soci dell'anno precedente e vengono versate contestualmente al rinnovo del tesseramento o all'atto della prima iscrizione.

La somma da prelevare dal bilancio del Gruppo corrisponderà alla somma totale delle quote versate dai soci nell'anno.

Art. 2 bis

Il valore massimo del fondo è previsto in Euro 8.000,00. Raggiunto tale limite l'assemblea deciderà la sospensione della raccolta di fondi a far data dal 1° gennaio seguente. Quando il fondo si ridurrà ad un minimo di Euro 6.000,00 l'assemblea potrà deliberare la ripresa della raccolta a partire dall'anno sociale seguente.

Art. 3

Il Fondo ha lo scopo di aiutare i soci o i loro familiari conviventi che per motivi di malattia, lutto, calamità o altro versino in gravissimo stato di bisogno economico.

Qualora il Fondo non possa soddisfare completamente le necessità dei soci sarà data precedenza agli infortuni subiti nelle attività proprie di socio CAI.

Art. 4

Per la gestione del Fondo viene istituita una commissione composta da tre soci eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci contestualmente al rinnovo delle cariche sociali.

Il più anziano di età fra i membri componenti la commissione curerà la convocazione della stessa e la coordinerà nel suo funzionamento.

Art. 5

L'accesso al Fondo potrà avvenire:

- 1) su richiesta diretta del socio interessato, fatta anche in modo verbale direttamente alla Commissione di gestione del Fondo o a un suo membro
- 2) su proposta di altro socio
- 3) su iniziativa diretta della Commissione.

La commissione valutate le richieste o le proposte pervenute, previa approfondita indagine presso l'interessato, a suo insindacabile giudizio le respingerà o le accetterà destinando, in questo caso, l'ammontare delle somme da erogare.

Per ogni richiesta, sia accettata che respinta, verrà stilato un breve verbale che ne contenga le motivazioni principali. In occasione dell'Assemblea ordinaria che approva i bilanci sarà comunicato l'ammontare complessivo degli aiuti erogati nell'anno.

Gli aiuti economici, singolarmente o globalmente, non potranno mai superare la disponibilità del Fondo.

I finanziamenti da devolvere a sostegno di iniziative educative ed umanitarie saranno proposti dalla commissione al Consiglio Direttivo che le approva. Il totale di tali finanziamenti non potrà superare nell'anno il 10% del fondo iscritto nel bilancio consuntivo dell'anno precedente.